

DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Prof. Giuseppe Sancetta

Il trattamento dei crediti tributari e contributivi

La transazione fiscale



La transazione fiscale rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra Fisco e contribuente, collocata nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario. **L’istituto è regolato dall’art.182-ter L.F.**

L’istituto della transazione fiscale è stato un concetto innovativo nell’ordinamento tributario poiché ha permesso un parziale superamento del principio di indisponibilità del credito erariale, in ragione della necessità di tutelare altri interessi di pari rilievo costituzionale

Decreto Legge 07 ottobre 2020 n.125



Sono stati modificati gli articoli 180 e 182-bis della legge fallimentare, consentendo al Tribunale di procedere, in base ad **una valutazione di maggior convenienza della proposta dell'imprenditore rispetto all'alternativa liquidatoria, all'omologazione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche in caso di «mancanza di voto», o «mancanza di adesione», da parte dell'Amministrazione finanziaria** (o da parte degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), qualora l'assenso di quest'ultima sia necessario ai fini del perfezionamento della procedura compositiva.

Decreto Legge 07 ottobre 2020 n.125



Nell'effettuare tale valutazione il Tribunale può tenere conto anche delle risultanze della **relazione redatta dal professionista incaricato dell'attestazione**. Inoltre, è stato modificato l'articolo 182-ter della LF, precisando che la relazione del professionista attestatore deve, relativamente ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, avere ad oggetto anche **la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale**, modificando il precedente richiamo alle alternative concretamente praticabili.

Posizione dell'Agenzia delle Entrate



- Circolare 40/E del 18 aprile 2008
- Circolare 19/E del 6 maggio 2015
- Circolare 16/E del 23 luglio 2018
- Circolare 34/E del 29 dicembre 2020

Ambito di applicabilità



REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 267 (LEGGE FALLIMENTARE)

- **CONCORDATO PREVENTIVO (art. 160 e segg. L.F.)**
- **Accordi di ristrutturazione dei debiti (art 182 bis L.F.)**
- **Proposta di transazione fiscale (art. 182-ter L.F.)**

Finalità dell'art. 182 ter



Sostenere l'attività delle imprese in grado di rappresentare realtà ancora produttive attribuendo all'Amministrazione finanziaria un ruolo attivo nelle procedure di risoluzione concordata della crisi

- Superamento del principio di indisponibilità della pretesa tributaria
- Contemperamento di interessi di natura pubblicistica (riscossione delle imposte e attività economica)

Presupposti oggettivi



CONCORDATO PREVENTIVO

L'art. 182-ter, primo comma, della L.F. stabilisce nell'ambito del concordato preventivo che " il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali , nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori".

Il debitore pertanto nella proposta di concordato preventivo dovrà specificare, il "trattamento dei crediti tributari" che intende effettuare.

Presupposti oggettivi



ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

L'art. 182-ter, comma 5, della L.F. stabilisce nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti che " il debitore, può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis L.F.".

Il debitore potrà proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione.

Presupposti oggettivi



La transazione fiscale deve riguardare l'intera posizione debitoria nei confronti dell'erario, nonché deve tenere conto delle istanze di rimborso dei crediti presentate dal debitore negli anni precedenti alla proposta di transazione, nonché i crediti esposti dal medesimo debitore in dichiarazione. In entrambi i casi, ai fini della quantificazione del debito fiscale complessivo, dovrà ritenersi operante la compensazione delle somme chieste a rimborso o imputate a credito in dichiarazione con i debiti tributari (Circ. 16/E del 23 luglio 2018).

I debiti suscettibili di transazione fiscale sono i tributi “amministrati dalle agenzie fiscali”, compresa l'IRAP.

Presupposti oggettivi



TRANSABILI

- Imposte dirette
- Imposte indirette
- Accessori del tributo

(l'aggio è credito autonomo AdR non disponibile da Agenzia)

NON TRANSABILI

- Aiuti di Stato non compatibili
- Entrate di natura non tributaria
- Tributi locali (Ici, Tarsu, Tosap, imposta sulle pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

Crediti tributari Privilegiati



CON PRIVILEGIO GENERALE SU TUTTI I BENI DEL DEBITORE

- IRPEF, IRES, IRAP E RELATIVI INTERESSI E SANZIONI (ART. 2752, 1° COMMA E ART. 2778 C.C.) – GRADO 18
- IVA E RELATIVI INTERESSI E SANZIONI (ART. 2752, 2° COMMA E ART. 2778 C.C.) – GRADO 19

Gli interessi competono fino alla data del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.

Crediti tributari Privilegiati



CON PRIVILEGIO SPECIALE SUL BENE OGGETTO DEL NEGOZIO GIURIDICO

- IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA DI BOLLO, IMPOSTE DOGANALI, IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI, IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI (ART. 2758, 1° COMMA E ART. 2778 C.C.)

l'aggio è credito autonomo ADR non disponibile da Agenzia)

I limiti di falcidiabilità dei crediti erariali



Nell'assetto delineato dalla nuova norma tutti i crediti tributari privilegiati sono falcidiabili, ferme restando le garanzie previste dal secondo comma dell'articolo 160 della L.F. – espressamente richiamate anche nell'art. 182 ter l.f.- , tra le quali appare, in particolare, rimarcato il ruolo dell'attestazione di un professionista terzo e indipendente, da cui risulti che la proposta concordataria è maggiormente soddisfattiva per l'Amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa fallimentare.

Il legislatore nell'ammettere la falcidiabilità dei crediti tributari, ha rimandato al piano di cui all'art. 160 l. fall., ponendo, come condizione essenziale, la sussistenza di una relazione di stima redatta da un “professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d)”.

I limiti di falcidiabilità dei crediti erariali



Il pagamento parziale del debito tributario e contributivo potrà avvenire solo se tale professionista attesti che, dalla comparazione tra il pagamento proposto con la domanda di concordato e la soddisfazione ricavabile nell'alternativa fallimentare, emerga **un'effettiva vantaggiosità per tali tipologie di credito dalla proposta concordataria.**

L'attestatore dovrà farsi carico non solo del giudizio di veridicità dei dati aziendali e di sostenibilità prospettica del piano, ma anche del confronto tra i prevedibili esiti delle ipotesi alternative del concordato e della liquidazione fallimentare con riferimento alla soddisfazione offerta ai crediti tributari e contributivi.

I limiti di falcidiabilità dei crediti erariali



È indubbio che il succitato primo periodo del nuovo comma 1 della norma, si riferisce (quanto alla limitazione della falcidia ed alla dilazione di pagamento) ai soli crediti assistiti da privilegio, come si evince chiaramente dalla previsione che la stessa falcidia, così come la dilazione, può avvenire avuto riguardo al **valore dei “beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”**. Mentre nessuna limitazione vi è alla falcidiabilità ed alla dilazionabilità dei crediti chirografari, anche di quelli degradati per incapacienza, se non quella derivante dal rispetto di quanto stabilito nella seconda parte dello stesso comma 1 dell’art. 182-ter l.fall. **(creazione di apposita classe)** e, ovviamente, di quanto prescritto dall’ultimo comma dell’art. 160 l.fall. (ossia che venga assicurato il pagamento di almeno **il venti per cento** dell’ammontare dei crediti chirografari nei concordati liquidatori).

I limiti di falcidiabilità dei crediti erariali (4/4)

Il giudizio di convenienza ex art. 160, co. 2, L.F.

Valori in euro			
attivo	da bilancio	ipotesi fallimentare	Differenza
Immobilizzazioni	100.000	30.000	-70.000
Rimanenze	500.000	50.000	-450.000
Crediti	450.000	225.000	-225.000
Disponibilità liquide	100.000	100.000	0
Flussi da continuità	0	0	0
TOTALE ATTIVO REALIZZABILE	1.150.000	405.000	-745.000

passivo	da bilancio	ipotesi fallimentare	Differenza
Spese procedura	0	250.000	250.000
Altre spese	0	20.000	20.000
Fondo TFR	80.000	80.000	0
Debiti vs banche	1.000.000	1.000.000	0
Debiti vs fornitori	250.000	250.000	0
Debiti vs istituti prev.	300.000	330.000	30.000
Debiti vs erario	500.000	650.000	150.000
Altri debiti	150.000	200.000	50.000
TOTALE PASSIVO DA SODDISFARE	2.280.000	2.780.000	500.000

Attivo realizzabile scenario fallimentare 405.000

Passivo secondo l'ordine dei privilegi	importo	% soddisf	credito incapiente degradato	credito capiente soddisfatto
Predeuzioni	250.000	100%	0	250.000
Altre spese prededucibili	20.000	100%	0	20.000
Dipendenti (priv. 2751 bis n. 1 c.c.)	230.000	59%	-95.000	135.000
Professionisti (priv. 2751 bis n. 2 c.c.)	80.000	0%	-80.000	0
Previdenziali (priv. 2778 n. 1-8 c.c.)	330.000	0%	-330.000	0
Tributari (priv. 2778 nn. 18-19-20 c.c.)	650.000	0%	-650.000	0
Chirografari ab origine	1.220.000	0%	-1.220.000	0
	2.780.000			405.000

Chirografari degradati -2.375.000

Proposta concordato preventivo

Proposta pagamento creditori	importo	% soddisf	surplus attivo distribuito	stralcio fisco e previdenza
Predeuzioni	250.000	100%		
Altre spese prededucibili	20.000	100%		
Dipendenti (priv. 2751 bis n. 1 c.c.)	135.000	100%		
Dipendenti (priv. 2751 bis n. 1 c.c.) residuo	95.000	100%	95.000	
Professionisti (priv. 2751 bis n. 2 c.c.)	80.000	100%	80.000	
Previdenziali (priv. 2778 n. 1-8 c.c.) degrad	330.000	20%	66.000	-264.000
Tributari (priv. 2778 nn. 18-19-20 c.c.) degra	650.000	20%	130.000	-520.000
Chirografari ab origine	1.220.000	20%	244.000	
	2.780.000			

Surplus attivo distribuito con proposta 615.000

Il divieto di trattamento deteriore dei crediti erariali



Nel concordato preventivo trova applicazione **il principio del trattamento non deteriore per l'erario.**

Tale principio deve essere rispettato anche nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (Circ. 34/E del 29 dicembre 2020), sebbene lo stesso non venga qualificato dalla giurisprudenza di merito come procedura concorsuale, bensì come strumento di natura negoziale rimesso alla libera determinazione delle parti, con facoltà per il debitore di proporre ai creditori trattamenti differenziati a prescindere dalla posizione giuridica derivante dalla garanzia che assiste il credito.

Il principio è soddisfatto se la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie offerti all'Erario non sono inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore e ai creditori chirografari.

Il divieto di trattamento deteriore dei crediti erariali



Il trattamento proposto al credito tributario privilegiato va confrontato pertanto con quello offerto ai crediti di diversa natura assistiti da un grado di privilegio che si collocano in una posizione posteriore secondo l'ordine dettato dagli artt. 2777 e 2778 c.c.

Quanto ai crediti erariali chirografari, da ritenersi tali anche quelli degradati per incapacienza, l'ultima parte del secondo periodo del comma 1 dell'art. 182-ter prevede che a essi non può essere applicato un trattamento differenziato rispetto a quello offerto agli altri creditori chirografari e, nel caso di una loro suddivisione in classi, deve essere loro riservato almeno lo stesso trattamento previsto per i creditori chirografari cui è assicurato il trattamento più favorevole.

Pertanto se per i creditori chirografari *ab origine* (es. fornitori, banche) viene prevista la soddisfazione in misura percentuale, al credito erariale degradato al chirografario, inserito in apposita classe, non può essere garantita una percentuale inferiore.

Il divieto di trattamento deteriore dei crediti erariali



L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 182-ter stabilisce infine che la quota dei crediti tributari o contributivi privilegiati degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E/2018, aveva già precisato le considerazioni sopra esposte, chiarendo che le regole disciplinanti i crediti di natura chirografaria *ab origine*, “trovano applicazione anche con riferimento ai crediti privilegiati divenuti chirografari per effetto della degradazione... Ad esempio, se tra i creditori muniti di diritto di prelazione vi è anche l'Agenzia delle entrate e il debitore propone il pagamento del debito tributario nella misura del 30%, il residuo credito, pari al 70%, degraderà al chirografo e confluirà in una apposita classe”.

I creditori strategici



Le uniche ipotesi in cui può riconoscersi, eccezionalmente, un trattamento deteriore per l'erario, sono quelle caratterizzate dalla presenza di **creditori anche di grado inferiore rispetto all'erario ma “a valenza strategica”** (ad es. fornitori di carburante per un vettore aereo).

In tale fattispecie, un trattamento del credito tributario non rigorosamente in linea con le prescrizioni normative relative all'ordine dei privilegi, potrebbe anche ritenersi giustificabile ai fini della salvaguardia del valore impresa.

Particolare attenzione, a parere dell'Agenzia delle Entrate, deve essere prestata ai casi in cui il contribuente qualifichi come “creditore strategico” un soggetto ad esso correlato, assicurandosi che le condizioni pattuite siano coerenti con le normali logiche di mercato (Circ. 34/E del 2020).



La transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo

La relazione del professionista attestatore



La relazione di attestazione, in esito alle modifiche recate dal decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, è espressamente indicata come uno degli elementi di cui può avvalersi il Tribunale per omologare il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione, anche in mancanza, rispettivamente, del voto o dell'adesione dell'Amministrazione finanziaria.

Valutazione della proposta



Elementi di valutazione

- Percentuale di soddisfacimento
- Tempi di pagamento
- Affidabilità delle eventuali garanzie
- Trattamento riservato al credito tributario assistito da privilegio (Per i crediti tributari assistiti da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei.)

Se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato o meno vantaggioso rispetto a quello degli altri creditori chirografari.)

Valutazione della proposta



- Previsione di realizzo in caso di fallimento o di esecuzione coattiva
- Presumibili esiti in presenza di contenzioso pendenti

Valutazione della proposta



La proposta formulata è oggetto di valutazione da parte del Commissario Giudiziale, organo del Tribunale Fallimentare e pubblico ufficiale, attraverso la relazione redatta ex art. 172, LF. Con tale relazione, il Commissario procede alla valutazione della fattibilità giuridica ed economica della proposta e del piano, nonché della loro convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria (i.e. fallimentare).

Pertanto, laddove il Commissario Giudiziale renda un parere favorevole alla proposta di concordato e, conseguentemente, alla connessa proposta di trattamento del credito, l'eventuale diniego da parte dell'Ufficio dovrà necessariamente essere corredato da una puntuale motivazione, idonea a confutare analiticamente, in base ad elementi chiari, oggettivi e verificabili, le argomentazioni e le conclusioni del Commissario medesimo (Circ. 34/E del 2020).

Espressione di voto



Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.

Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.



Transazione fiscale e accordo di ristrutturazione dei debiti

Transazione fiscale nell'accordo di ristrutturazione



In esito alla modifica recata dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, l'articolo 182-bis, quarto comma, della LF prevede che il Tribunale possa omologare l'accordo anche in caso di «mancanza di adesione» da parte dell'Amministrazione finanziaria quando l'adesione medesima è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale minima di consensi. Nell'esercitare tale facoltà il Tribunale è chiamato a valutare, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore, se la proposta di soddisfacimento delle posizioni creditorie dell'amministrazione sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare.

Relazione attestativa



Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti:

- a) la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
- b) l'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei;
- c) che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare (D.L. 7 ottobre 2020 n. 125)